



COMUNE DI ANGRI

Provincia di Salerno

Regolamento

per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di
vantaggi economici

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.170 del 19.9.1994 ed **integrato** con
delibera di Consiglio Comunale n.29 del 13.3.1995.

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.12 della Legge 7 Agosto 1990,n.241, i criteri e le modalità per:
 - a) la concessione di sovvenzioni;
 - b) la concessione di contributi;
 - c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

CONCESSIONI DI "SOVVENZIONI"

ART.2 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

- 1) Possono beneficiare delle sovvenzioni:
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc. non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART.3- Scopo delle "sovvenzioni"

- 1) Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
- 2) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps, ecc. aventi anche sede fuori Comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

ART.4- Carattere delle "sovvenzioni"

- 1) Le sovvenzioni possono avere carattere:
 - a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
- 3) Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale, in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART.5- Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

- 1) Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.
Per consentire la razionalizzazione degli interventi, la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
- 2) Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
 - l'oggetto della iniziativa;

- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri Enti Pubblici, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
- 3) Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il Sindaco, sentito l'Assessore al Ramo e visti i pareri del Capo Settore del Servizio interessato, del Ragioniere Capo e del Segretario Generale, propone l'adozione del provvedimento formale o comunica eventuali determinazioni negative o chiede elementi integrativi.
 - 4) L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale in conformità al punto 2) del precedente art.4).
 - 5) Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART.6 – Somministrazione delle “sovvenzioni”

- 1) Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
- 2) Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
- 3) La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
- 4) Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
- 5) La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CONCESSIONE DI “CONTRIBUTI”

Art.7 – Requisiti soggettivi per l'accesso ai contributi

- 1) Sono ammessi all'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal bilancio comunale:
 - a) persone fisiche;
 - b) associazioni giovanili formalmente costituite (Legge 266/91);
 - c) associazioni e gruppi formalmente costituiti purchè non perseguino fini di lucro e non esercitino attività professionale.
- 2) I soggetti di cui alla lettera b) del comma precedente devono:
 - possedere un regolare atto costitutivo;
 - avere sede nel territorio comunale, ovvero operare prevalentemente nel territorio comunale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.8;
- 3) I soggetti di cui alla lettera c) del comma 1) devono:
 - essere composti da non meno di sette associati;
 - costituirsi come gruppo o associazione temporanea mediante atto notorio.

ART.8 – Requisiti oggettivi

- 1) Le attività oggetto della domanda di contributo devono essere svolte nell'ambito del territorio comunale.

ART.9 – Scopo dei “contributi”

- 1) La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse e comprende specificamente:
- contributi alle organizzazioni che operano a favore dei giovani e delle donne (formazione culturale, impegno, inserimento sociale);
 - contributi a favore degli anziani e loro associazioni (oltre gli interventi della L.R.n.21 del 18.10.1989);
 - contributi a favore di associazioni di volontariato e di particolare rilevanza sociale, culturale, assistenziale, protezionistica, ecc.
 - contributi per il "diritto allo studio";
 - contributi diversi in favore di raccolte di interesse storico, scientifico, artistico e bibliografico;
 - contributi per feste religiose (santo patrono, particolari ricorrenze);
 - contributi per spettacoli teatrali, concerti ed altre manifestazioni artistiche;
 - contributi per manifestazioni culturali ricreative ed attività varie;
 - contributi per attività sportive (già regolamentati ai sensi della deliberazione di C.C.n.46 del 23.6.92);
 - contributi per promozione di attività ricreative di particolare o rilevante interesse pubblico;
 - contributi all'Associazione Pro Loco per lo sviluppo delle attività turistiche ed altre associazioni che perseguono lo stesso obiettivo;
 - contributi per feste di pubblico interesse, anniversari, manifestazioni, cerimonie, ecc. che attengano al prestigio del paese o di cittadini illustri;
 - contributi per finalità diverse meritevoli di accettazione.

ART.10 – Modalità di presentazione delle domande

- 1) I termini per la presentazione delle domande di contributi sono fissati al 30 Novembre e al 31 Maggio di ogni anno per il rispettivo semestre antecedente.
- 2) Le domande devono contenere:
 - generalità, residenza, codice fiscale richiedente e/o Presidente-Responsabile;
 - la misura del contributo richiesto;
 - una descrizione dettagliata del programma delle attività che si intendono proporre con l'indicazione delle motivazioni, delle finalità e degli obiettivi che si intendono perseguire;
 - il bilancio di previsione della iniziativa contenente la descrizione delle spese e del costo complessivo, nonché le eventuali entrate previste;
 - la descrizione delle risorse e delle strutture organizzative a disposizione del gruppo;
 - la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art.9);
 - l'indicazione di eventuali richieste di contributi per la stessa attività e per la stessa iniziativa ad altri settori del Comune di Angri o altri Enti o istituzioni, nonché l'indicazione della richiesta di eventuali sponsorizzazioni.

ART.11 – Esame e valutazione delle domande

- 1) Le domande pervenute saranno istruite dal settore di competenza che, entro 30 gg: provvede a comunicare al richiedente l'accogliibilità, il rigetto o l'integrazione della domanda.
- 2) L'assegnazione dei contributi avviene nel rispetto dei limiti finanziari degli stanziamenti previsti dal bilancio comunale.

- 3) Qualora le domande di contributo pervenute nei termini siano tali per quantità e qualità da non poter essere tutte soddisfatte, nel rispetto dei limiti finanziari sopra richiamati, la Giunta Municipale procederà ad una selezione privilegiando il valore intrinseco dell'iniziativa o progetto e la sua congruenza rispetto ai programmi comunali.
- 4) Nel rispetto del criterio di cui al precedente comma 3, verranno valutate con priorità le iniziative che abbiano come oggetto:
 - produzione e promozione di attività ricreative e culturali nonché impegno ed inserimento sociale particolarmente significative per la realtà giovanile locale;
 - attività di sensibilizzazione ai problemi degli anziani, dei soggetti a rischio, disabili, volontariato, ecc.

ART.12 – Modalità di assegnazione

- 1) I contributi sono assegnati dalla Giunta Municipale su proposta dell'Assessore al Ramo e del funzionario responsabile del settore che dà atto del rispetto delle modalità stabilite, nonché della corretta applicazione dei criteri fissati dal presente regolamento.
- 2) I contributi sono vincolati alla realizzazione delle attività, iniziative o progetti per i quali vengono assegnati. Non possono essere utilizzati per altre attività e saranno liquidati previa presentazione fatture e rendicontazione asseverate dal Capo Settore di competenza.
- 3) La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi. I contributi sono parziali e vengono erogati a consuntivo nella misura non superiore ai due terzi della spesa.
- 4) Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui all'art.12 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
- 5) La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CONCESSIONE DI “SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI”

ART.13 – Finalità della concessione di –Sussidi ed ausili finanziari

- 1) Con questi interventi l'Amministrazione Comunale intende dare applicazione al principio di solidarietà sancito dall'art.38 della Costituzione rimuovendo lo stato di accertata indigenza della persona o della famiglia nonché accogliere istanze intese alla salvaguardia della personalità e della dignità dell'uomo.
- 2) Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente alla soluzione delle predette situazioni.
- 3) In considerazione di quanto sopra le concessioni saranno limitate a casi particolari ed eccezionali e l'Amministrazione dovrà prevedere apposito stanziamento nel bilancio comunale oltre a quelli già consolidati per gli interventi assistenziali di cui al regolamento dei Servizi Sociali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.50 del 23.4.1991.

ART.14 – Soggetti beneficiari

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari:

- a) le persone residenti in questo Comune;
- b) i cittadini “illustri” che hanno problemi economici tali da sminuire la loro personalità

- o il loro prestigio;
- c) gli stranieri e gli apolidi per i quali si ritiene opportuno e necessario adottare provvedimento di concessione dei predetti interventi.

ART.15 – Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"

- 1) La concessione dei sussidi è disposta dalla Giunta per casi di particolare contingenza sulla base di richiesta dell'interessato, previa documentata relazione;
- 2) i sussidi hanno cadenza determinata dalla Giunta Municipale che stabilirà anche l'importo della concessione;
- 3) con apposito atto, la Giunta Comunale, sentito l'ufficio preposto (Servizi Sociali), approverà l'elenco delle persone cui erogare il sussidio determinando altresì la conferma, la variazione nonché la revoca. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

ART.16 – Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

- 1) La concessione degli ausili finanziari è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati, dalla Giunta Comunale previo accertamenti e documentazioni che confermino la validità della concessione per il superamento del particolare stato di difficoltà del richiedente;
- 2) Solo nei casi di assoluta urgenza la concessione potrà essere disposta dal Sindaco con ordine di servizio, ampiamente motivato, a mezzo dell'ufficio di economato e dovrà essere successivamente regolarizzata con apposita delibera entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

ART.17 – Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

- 1) Possono beneficiare dei vantaggi economici:
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica.
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART.18 – Scopo della concessione di "vantaggi economici"

- 1) I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
- 2) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

ART.19 – Natura del "vantaggio economico"

- 1) Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

 - a.1- la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
 - a.2- la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, mostre ecc. secondo le modalità e tariffe stabilite dal Consiglio Comunale;
 - a.3- la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale previo pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale nonché stipula di

convenzione come da allegato A) per le palestre scolastiche, ed allegato B) per gli impianti sportivi esistenti sul territorio, di cui al Regolamento allegato C);

- a.4- la programmazione delle attività e iniziative per le strutture comunali, sportive e culturali concesse in uso o in comodato sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, la quale deciderà pure i soggetti ammessi ad utilizzarle.

B) Alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- b.1 – pubblico trasporto;
- b.2 – trasporto scolastico;
- b.3 – mensa;
- b.4 – attività sportive eventualmente gestite dal Comune;
- b.5 – assistenza domiciliare.

ART.20- Procedure per ottenere il “godimento di un bene comunale”

- 1) Per beneficiare del godimento di un bene comunale, gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o, comunque, a condizione di vantaggio;
 - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc.: gli scopi istitutivi e l'attività come da schede predisposte dall'ufficio competente o dall'Assessore al ramo o dal Capo Ufficio competente.
- 2) La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale.
- 3) Per l'uso occasionale del bene non è richiesta l'adozione della delibera, né la stipula della convenzione.
- 4) In tutti i casi dovrà essere assicurato il pagamento della tariffa come stabilito dal Consiglio Comunale.

ART.21 – Fruizione di bene o servizio senza corrispettivo

La Giunta Municipale, su richiesta motivata e sentito il parere dell'Assessore al ramo, può eccezionalmente autorizzare la concessione in uso di un bene comunale e la fruizione di un servizio senza corrispettivo.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.22 – Riesame delle situazioni in atto

- 1) Entro trenta giorni dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso all'esame di tutte le situazioni in atto e di tutte le istanze presentate.
- 2) Per quanto concerne il godimento dei beni comunali, l'esame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

ART.23 – Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o privati

- 1) Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di

cui al presente regolamento.

ART.24 – Leggi ed atti regolamentari

- 1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento, saranno osservate, in quanto applicabili:
 - a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
 - b) le leggi regionali;
 - c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

ART.25 – Istituzione Albo

Il Comune istituisce, ai sensi dell'art.22 della Legge 30.12.1991, n.412, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci.

ART.26 – Pubblicità del Regolamento

- 1) Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.25 della legge 27 dicembre 1985, n.816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2) Di una copia del presente Regolamento saranno dotati tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

ART.27 – Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore in giorno successivo alla data in cui la deliberazione sarà divenuta esecutiva.

Allegato "A": SCHEMA CONVENZIONE PALESTRE

Convenzione tra il Comune di Angri e i Responsabili delle
Associazioni _____

Per la concessione in uso della palestra della
Scuola _____
di via _____

L'Anno Millenovecentonovanta _____ il giorno _____ del mese di _____
con la

presente Convenzione, da valere a tutti gli effetti di legge quale atto pubblico, avanti a me Segretario
Generale del Comune, Ufficiale rogante, si sono costituiti:

1) IL _____ nato a _____ il

_____ nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Angri (cod.fisc.00555190651) e
residente per la carica nel palazzo di Città.-----

2) Il _____ nato a _____ il

_____ nella qualità di _____ dell'associazione

(cod.fisc. _____);

P R E M E S S O

-che la legge n.517 del 4 agosto 1977 prevede la concessione in uso delle attrezzature
e dei locali scolastici;

-Che con deliberazione di _____ n. _____ del _____ è stato
disciplinato l'uso delle palestre scolastiche;

-che in attuazione dei criteri dettati dal Consiglio Comunale la Giunta Municipale, preso atto
dell'assenso espresso dal Consiglio di Circolo (o d'Istituto), nella seduta del _____
con deliberazione n. _____ ha stabilito, in accoglimento di relativa richiesta, di concedere
in uso in orario extrascolastico ai sig.ri

_____ responsabili delle

Associazioni _____

dalle ore _____ alle ore _____;

-che pertanto, allo scopo di definire i rapporti tra il Comune e i responsabili stessi e in esecuzione
della richiamata deliberazione di Giunta Municipale, le costituite parti ritengono opportuno
provvedere alla stipula della presente Convenzione, retta, dagli articoli che seguono:

Art. 1

La presente narrativa forma parte integrante e sostanziale della Convenzione di cui trattasi;

Art.2

Le Associazioni sportive non devono perseguire fini di lucro.

Art.3

Concedere l'uso per la durata dell'anno scolastico 19 / _____ della palestra della Scuola
_____ in orario extrascolastico per lo svolgimento di attività sportive;

Art. 4

Il Comune, i suoi organi, e le autorità scolastiche saranno esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare a terzi e agli utenti dell'uso del locale.

L'Associazione concessionaria qualora i propri associati non fossero già assicurati contro infortuni con polizze previste dalla Federazione sportiva o dal CONI, provvede, prima della sottoscrizione della presente Convenzione,

a stipulare apposito contratto con un Ente assicurativo per la garanzia dei rischi da responsabilità civile per coloro che usufruiscono delle attrezzature e della palestra concessa in uso:

ART. 5

I danni dovuti a furto, incendio o atti vandalici sono a carico del Comune. Eventuali danni che dovessero derivare al locale e alle attrezzature, durante le ore concesse in uso, verranno eliminati a cura e spese del concessionario quando sia palese la responsabilità di questi dell'accaduto.

ART. 6

I concessionari sono tenuti a provvedere alla custodia e alla pulizia del locale dopo l'uso e a riconsegnarlo a termine dell'utilizzo in perfetto stato, sgombrato da ogni materiale e rifiuto.

ART. 7

I concessionari si impegnano a destinare i locali alle finalità oggetto della concessione, pena la decadenza della stessa.

ART. 8

A garanzia degli obblighi di cui alla presente, ogni concessionaria è tenuta a costituire una cauzione presso l'economista comunale, mediante versamento su c.c. postale n° _____ intestato al Comune di Angri, l'importo di Lit. (300.000) _____

Tale cauzione sarà restituita a fine anno in caso di non rinnovo della concessione in tutto o in parte.

ART. 9

Qualora vengono segnalate eventuali inadempienze di carattere igienico, il mancato assolvimento degli obblighi posti nella presente convenzione, se la gestione è concessa in subappalto, o per sopraggiunta necessità della scuola, l'Amministrazione Comunale si riserva di revocare la concessione in uso, previa verifica da parte dei suoi funzionari.

ART. 10

La spesa del presente atto, che viene redatto in quattro copie, una per il Comune, una per l'interessato, una per il Capo di Istituto e una per l'Ufficio del Registro, cadono a carico del Comune.

All. " B " Schema Convenzione Impianto Sportivo

Convenzione tra Comune di Angri e _____
per la gestione dell'impianto denominato _____
sito alla via _____

Visto il Regolamento comunale del _____ relativo all'attribuzione vantaggi economici;

Vista la delibera di G.M.n. _____ del _____ ;

Accertato il pagamento stabilito con delibera del C.C.n. _____ del _____ ;

Art.1

L'impianto sportivo sito in Angri alla via _____
viene dato in gestione al gruppo sportivo _____

con sede in Angri alla via _____

La durata della gestione viene fissata in _____ a partire dal _____ E' data
facoltà alla concessionaria di poter disdettare la gestione dell'impianto anche prima della scaden-
za del detto termine con un preavviso.

Art. 2

L'impianto sportivo è riservato al pubblico e alle Associazioni sportive che svolgono le attività
sportive nel territorio del Comune di Angri.

Art.3

L'Associazione sportiva concessionaria dovrà consentire l'utilizzo dell'impianto sportivo ad
associazioni operanti nel comune di Angri, nel numero massimo di due. Tale utilizzo dovrà av-
venire per un numero di almeno 9 ore settimanali nei giorni feriali, distinte in 4,30 ore nella fascia
15.00/19.00 e 4,30 ore nella fascia 19.00/23.00 distribuite in almeno tre giorni a cura della
Concessionaria; per le gare ufficiali la Concessionaria dovrà rendere disponibili,, nei giorni festivi.
almeno 4 ore.

Art.4

La concessionaria provvede alla stipula di apposito contratto con ente assicurativo a sua scelta, a
copertura di rischi di responsabilità civile per coloro che usufruiscono dell'impianto, di
responsabilità civile verso terzi e dai rischi derivanti da furto e incendio fino a L.50.000.000.

Il Comune provvede a coprire i danni derivanti da atti vandalici.

Art.5

La Concessionaria, nel rispetto delle normative di legge, può provvedere all' apertura di un bar e
punto di ristoro per atleti e pubblico accollandosi ogni spesa all'uopo. Ad essa è concessa la possibi-
lità di far installare cartelloni o segnali pubblicitari che non alterino in alcun modo la funzionalità
dell'impianto nonchè di far effettuare riprese filmate degli eventi che si svolgono all'interno
della struttura.

Art.6

Alla Concessionaria è concesso di ospitare manifestazioni, organizzate dalla stessa o da terzi., di
genere culturale, promozionale, ricreativo e spettacolistico, a proprie spese e responsabilità e
nel rispetto della legge.

Art.7

Gli spogliatoi e le aree di parcheggio non hanno alcun servizio di custodia. L'Amministrazione
comunale e la Concessionaria non rispondono di eventuali ammanchi o furti a danno di atleti o
chicchessia frequenti l'impianto.

Art.8

Alla consegna dell'impianto sarà effettuato, in contraddittorio tra le parti, verbale di inventario dei beni mobili (attrezzature) e di stato dei luoghi. A cura e spese del Comune o dei proprietari saranno richiesti, agli enti o autorità a ciò preposti, le autorizzazioni per l'agibilità ai fini della tutela e sicurezza della pubblica e privata incolumità, prima della consegna dell'impianto.

Art.9

Il Comune ha facoltà di revocare la presente convenzione:

- a) in caso di scioglimento della concessionaria;
- b) in caso di infrazione alle norme che disciplinano la concessione;
- c) in caso di sub-concessione dell'impianto da parte della concessionaria.

Art.10

E' vietato alla Concessionaria procedere a modifiche dei locali senza espressa autorizzazione scritta del Comune.

Allegato "C" - REGOLAMENTO

1) Il Comune di Angri per rispondere ai principi di economicità e massima funzionalità nell'utilizzo delle strutture sportive di sua proprietà stabilisce di poter concedere in uso o affidare in gestione le stesse a gruppi sportivi iscritti all'Albo comunale. La concessione in uso è prevista anche per Associazioni a scopo culturale laddove non intralcino l'operatività dei gruppi sportivi e quando l'attività di dette Associazioni sia a scopo socio-educativo cioè fin quando non siano state approntate apposite strutture per l'attività culturali e spettacolaristiche.

2) Possono accedere alla stipula di convenzione per concessioni in uso o gestione con il comune i gruppi sportivi e le associazioni culturali operanti sul territorio aventi i seguenti requisiti:

a) attività continuativa di almeno 5 anni;

b) affiliazione al CONI(Società sportive)

c) qualificata dirigenza tecnica (numero e qualifica degli istruttori);

d) componenti dei rispettivi consigli direttivi in regola con la vigente legislazione antimafia;

e) svolgere attività specifica rispetto all'impianto in oggetto (in tal caso il requisito alla lettera "a" è preferenziale ma non indispensabile).

In caso di richieste di due o più Associazioni per la gestione dello stesso saranno preferite quelle a punteggio più elevato nelle graduatorie previste dal Regolamento dei contributi riferita all'ultima stagione sportiva.

3) La Concessione in uso della stessa struttura può essere attribuita a diverse Associazione, in orari diversi, lasciando precedenza di scelta secondo i criteri previsti dall'art. 2. Il comune provvederà a stilare una convenzione di concessione ed uso per singola Associazione facendola sottoscrivere al legale rappresentante di essa, tale concessione è a scadenza annuale.

Lo schema tipo è definito dall'allegato "A" del presente Regolamento.

Questa disciplina è da adottare per le palestre cui gestione, nelle ore del servizio scolastico è tenuta dal Consiglio di Circolo o d'Istituto.

4) Gli impianti di proprietà comunale o tenuti in fitto dal Comune e la cui gestione ricade solo sull'Ente, possono essere concessi in gestione ai gruppi sportivi definiti nell'art. 1 e nell'art. 2 del presente regolamento. La durata della gestione è di almeno sei anni.

5) Il comune non può cedere in gestione allo stesso gruppo sportivo più di un impianto; anzi i contratti di convenzione specifici dovranno evitare l'uso esclusivo dell'impianto in oggetto da parte della concessionaria, quando esistono altri gruppi -sportivi che richiedono di svolgervi attività (vedi allegato "B"); ciò per diffondere diverse discipline sportive nei vari quartieri del paese.

6) Si distinguono due diversi tipi di impianti sportivi comunali:

a) impianti ad uso misto tra scuole e gruppi sportivi;

b) impianti ad uso misto tra scuola, gruppi sportivi e singoli non associati.

Nel caso "a" la concessionaria svolge il suo ruolo e si assume le responsabilità previste dalla convenzione senza introiti di esazioni orarie. sostituendosi al Comune, anche nell' assistenza logistica ai plessi scolastici; nel caso- "b" la concessionaria percepisce introiti dai singoli non associati; questa disparità di tipo economico comporterà una impostazione diversa del tipo di convenzione prevedendo da un lato per la gestione onerosa di contributi da parte del comune a favore della concessionaria e dall'altra una più elevata partecipazione della concessionaria alle spese delle forniture di energie.

7) Ai gruppi sportivi gestori di impianti definiti dall'art. 6 è concesso, alle condizioni previste dalla legge, : I) di gestire all'interno della struttura un bar o servizio ristoro per il pubblico e gli atleti; II) di far collocare insegne pubblicitarie a proprie spese o di terzi, senza alterare in alcun modo la struttura; III) di permettere riprese filmate degli avvenimenti che si svolgono nell'impianto anche a scopo di trasmissione di emittenti pubbliche o private; IV) di ospitare manifestazioni, organizzate da essi stessi o da terzi, di genere spettacolistico e ricreativo, culturale o promozionale riservandosi il rimborso per la pulizia e l'energia consumata.

8) Tutte le altre condizioni sono previste dallo schema di convenzione che costituisce l'allegato "B" del presente regolamento.